



Tassazione zero	LIG 156a; 156 DELIG 51 LIFD 167
-----------------	---

1. IN LINEA DI PRINCIPIO

I fruitori di prestazioni complementari spesso non sono in grado di pagare le imposte sul reddito e sulla sostanza; lo stesso dicasì per beneficiari di prestazioni di pubblica assistenza. In passato questi problemi sono stati parzialmente risolti con una procedura di condono semplificata. Tuttavia, per ragioni di economia amministrativa una procedura, nella quale i contribuenti vengono tassati e ricevono una fattura, che viene nuovamente stornata dopo la richiesta e la decisione di condono, non soddisfa.

Per questo motivo con la disposizione LIG 156a I (entrata in vigore il 1° gennaio 2005) è stata creata la possibilità, in casi particolari nei quali la riscossione delle imposte pare senza speranza e potrebbe essere accordato un condono fiscale, di emettere una tassazione zero. Il legislatore ha delegato la regolamentazione dei dettagli al Governo (LIG 156a II), il quale con DELIG 51 ha creato una rispettiva disposizione. Questa normativa trova applicazione, previo accordo con la AFC, anche per l'imposta federale diretta.

2. CONDONO FISCALE

Un condono fiscale viene concesso, per intero o in parte, se il contribuente si ritrova in una situazione di necessità o se per altre ragioni il pagamento dell'importo dovuto costituirebbe per il contribuente un onere troppo grave. Si riconosce uno **stato di necessità** in particolare in caso di mancanza di reddito e di sostanza o in caso di copertura dei costi di vita da parte dell'ente pubblico. È dato un **onere troppo grave**, se il pagamento dell'importo dovuto rappresenterebbe per il contribuente un sacrificio sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e se a ragione non lo si può pretendere dal contribuente.

Per la valutazione se il pagamento delle imposte pendenti costituisca per il contribuente un onere troppo gravoso, si confronta – ovviamente tenendo conto di tutte le circostanze che in modo o nell'altro possono essere ancora rilevanti, ovvero in particolare anche la situazione di diritto patrimoniale – il minimo esistenziale definito dal diritto sull'esecuzione¹ (più un importo per le imposte correnti) ai proventi effettivamente conseguiti. Se ne risulta un'eccedenza di entrate il condono viene interamente o parzialmente respinto.

¹ Giusta le Direttive per il calcolo del minimo esistenziale definito dal diritto sull'esecuzione ai sensi dell'art. 93 LEF emanate dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera (cfr. art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta [RS 642.121]).

3. TASSAZIONE ZERO

3.1 Principio

Se un contribuente percepisce prestazioni complementari² o assistenziali³, **in linea di principio** si deve procedere a una tassazione zero. Sia il calcolo per la concessione di prestazioni complementari sia quello per la concessione di prestazioni assistenziali divergono dai parametri di calcolo sviluppati per concessione di un condono fiscale⁴ ⁵. Dal momento che di regola le differenze nel risultato sono minime, questi calcoli possono comunque essere applicati per la procedura di tassazione zero con la conseguenza che laddove vengono erogate, sulla base di questi calcoli, prestazioni complementari resp. assistenziali, si procede a una tassazione zero.

3.2 Presa in considerazione della sostanza

Nel caso delle prestazioni complementari esiste una sostanziale differenza dal condono fiscale per rapporto all'eventuale sostanza del richiedente: a questo proposito si tiene conto del fatto che le condizioni finanziarie di beneficiari di AVS e AI di regola non variano più di molto risp. non migliorano di molto. Contrariamente alla procedura di condono fiscale si concedono prestazioni complementari anche in presenza di una sostanza superiore a CHF100'000.–, se il fabbisogno vitale supera massicciamente i proventi percepiti. Ne consegue che la sostanza viene presa in considerazione per l'accertamento delle entrate computabili e che un decimo⁶ risp. un quindicesimo⁷ della sostanza netta, per quanto superi CHF 37'500.– (persone sole; fino al 31.12.2010: CHF 25'000.–) risp. CHF 60'000.– (persone coniugate; fino al 31.12.2010: CHF 40'000.–), viene computato quale reddito annuo.

Per la procedura di tassazione zero non può però essere ripresa la citata soglia dei CHF 100'000.–, poiché insorgerebbero differenze difficilmente giustificabili in ottica materiale. La tassazione zero trova la sua legittimazione, come detto, nell'istituto del condono fiscale. Il condono può però essere accordato soltanto se il contribuente è in uno stato di bisogno o se per altre ragioni il saldo dell'importo insoluto rappresenterebbe per il contribuente un onere troppo gravoso. Se un contribuente dispone di una sostanza considerevole, un'eventuale richiesta di condono va bocciata. Per questo motivo in casi simili non può neppure essere emessa una tassazione. Una tassazione zero entra in linea di conto unicamente se la sostanza determinante ammonta a meno di CHF 25'000.– (persone sole) risp. CHF 40'000.– (persone coniugate) (DELIG 51 I). L'ammontare di questi

² In virtù della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e gli invalidi (LPC; SR 831.30) e della Legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e gli invalidi (CSC 544.300).

³ Sulla base della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; SR 851.1) e della Legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno (CSC 546.250).

⁴ Cfr. sopra, cif. 2.

⁵ LPC 9 segg.; LAS 2.

⁶ Nel caso di beneficiari di rendite di vecchiaia.

⁷ Nel caso di beneficiari di rendite AI e beneficiari di rendite per superstiti.

importi si basa sull'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC nel testo valido fino a fine 2010. Sebbene gli importi nella LPC siano stati aumentati con effetto al 1° gennaio 2011 (cfr. cifra 3.2), nelle DELIG non si è proceduto volutamente a un adeguamento. Un simile aumento non potrebbe essere giustificato con motivi oggettivi e non sarebbe conciliabile con il principio della tassazione secondo la capacità economica.

La sostanza determinante si compone della sostanza netta più la differenza fra il valore fiscale di immobili e il loro valore venale secondo la stima ufficiale più recente (DELIG 51 II).

3.3 Presa in considerazione dei proventi da attività lucrativa

Un'ulteriore differenza dalla procedura di condono consiste nel fatto che secondo LPC 11 I lett. a eventuali proventi da attività lucrativa⁸ vengono considerati per il calcolo delle prestazioni complementari solo in ragione di due terzi. Per procedere ad una tassazione zero, in queste costellazioni si deve verificare nel singolo caso se anche aggiungendo interamente i proventi dall'attività lucrativa si erogherebbero prestazioni complementari. Se non è il caso, non può essere emessa alcuna tassazione zero.

3.4 Rinuncia a far valere un diritto all'imposta preventiva

Se sono date le premesse per una tassazione zero, vale – a causa della vicinanza con il condono fiscale –, quanto segue: sarebbe irritante se un contribuente potrebbe richiedere un condono fiscale indiretto tramite una tassazione zero, mentre gli verrebbe versato, per il medesimo periodo, un credito per l'imposta preventiva. Questo procedimento violerebbe l'equità fiscale. Crediti per l'imposta preventiva dovrebbero quindi poter essere compensati. La compensazione genera tuttavia problemi, poiché di regola il credito dell'imposta preventiva non coincide con il credito fiscale; in particolare laddove il credito dell'imposta preventiva è inferiore al credito fiscale, andrebbe eseguito, in un primo passo, un conguaglio e in un secondo passo abbassato a zero il restante credito fiscale. Questa procedura non sarebbe praticabile. Per questa ragione in DELIG 51 III si stabilisce che richiedendo una tassazione zero il contribuente rinuncia al contempo a far valere un eventuale diritto all'imposta preventiva.

3.5 Procedura

Le prestazioni complementari e assistenziali non sono imponibili e per questa ragione non vengono notificate nella dichiarazione d'imposta. Per ottenere le auspicate agevolazioni automatiche, il contribuente deve presentare la richiesta di tassazione zero e rinunciare a un eventuale diritto all'imposta preventiva. La richiesta e la rinuncia possono essere fatte valere nella dichiarazione fiscale, che prevede a questo proposito un'apposita rubrica⁹. Inoltre il contribuente deve provare a mezzo di giustificativi che percepisce

⁸ Per es. nel caso di coniugi, se soltanto uno dei due percepisce una rendita AVS o AI, oppure semplificemente in caso di invalidità parziale.

⁹ Modulo principale, pagina 4 in fondo.

prestazioni complementari o assistenziali¹⁰. In caso contrario ha luogo una tassazione ordinaria e va presentata una richiesta di condono.

La richiesta di rilascio di una tassazione zero non svincola dall'obbligo di inoltrare una dichiarazione d'imposta interamente compilata. Soltanto in questo modo l'autorità di tassazione è in grado di esaminare seriamente i presupposti per l'emissione di una tassazione zero.

¹⁰ Nel caso di prestazioni complementari tramite la relativa decisione, nel caso di prestazioni assistenziali con una conferma scritta della preposta autorità assistenziale competente.